

Manovra finanziaria

questione di un caffè

Al termine di un anno estenuante, carico di rabbia, delusione ed amarezza per tutto quanto sta avvenendo alla Scuola pubblica dello Stato, è arrivata anche la ciliegina sulla torta, come dire: la grande mazzata finale ovvero la **manovra economico-finanziaria straordinaria** per la precisione **il Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010**.

Come non fossero state sufficienti le mortificazioni inferte alla categoria e i tagli operati finora:

- una riforma nata da una manovra finanziaria avente come unico scopo il contenimento della spesa pubblica;
- il mancato ascolto del dissenso e del parere degli insegnanti;
- la diffamazione della categoria considerata, all'interno del gran calderone del pubblico impiego, come un ricettacolo di fannulloni, assenteisti e sovraccarichi di privilegi;
- le norme liberticide di Brunetta rispetto alle sanzioni disciplinari;
- la tassa sulla malattia e gli arresti domiciliari;
- il ritardo di tre anni (per ora) nel rinnovo del contratto economico;
- la riduzione di 130 mila cattedre in tre anni;
- il dramma del precariato completamente taciuto ed ignorato;



- la mancata nomina di supplenti per sostituire i colleghi assenti... mi fermo qui ma la lista potrebbe continuare ancora per un bel po'! Ebbene, dopo questo ed altro arrivano i provvedimenti della nuova misura economica che si ripercuotono ulteriormente in particolare sugli insegnanti, un vero e proprio accanimento.

Queste in estrema sintesi le conseguenze:

- **congelamento degli scatti di carriera** per 3 anni, non più recuperabili;
 - **blocco dei contratti fino al 2012**, ciò significa che, ben che vada, il nostro contratto economico durerà scaduto per un settennio durante il quale però non manterrà il suo potere d'acquisto;
 - ratealizzazione della buonuscita o del TFR;
 - rinvio di 12 mesi per l'accesso alle finestre di pensionamento;
 - **blocco dei posti di sostegno**, quando la CM 37 sugli organici emanata il 13 aprile, prevedeva nuove assunzioni.
- E' legittimo che in un momento di
- (Continua a pagina 2)

Imbavagliati

Negli ultimi giorni di aprile è avvenuto un fatto che ha indignato non poco gli insegnanti, a onor del vero non si tratta del primo episodio, ma è sicuramente quello che ha fatto più scalpore. Il Direttore Generale Regionale dell'Emilia Romagna, Marcello Limina, ha emanato una **nota riservata** avente per oggetto: **"dichiarazioni a mezzo stampa del personale scolastico, indicazioni"**. Nel documento vengono citati alcuni articoli del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (**decreto del 28 novembre 2000**) nel quale si fa obbligo al dipendente di astenersi "da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione" e si obbliga a "tenere informato il dirigente dei propri rapporti con gli organi di stampa". Il provvedimento è stato preso in seguito alle numerose dichiarazioni, lettere e quant'altro, prodotte dai docenti negli ultimi due anni, nel tenta-

(Continua a pagina 3)

SOMMARIO

- Pag. 4 - I veri obblighi di servizio dopo la fine delle lezioni
- Pag. 5 - Mancate sostituzioni: dalla Gilda raccolta di firme
- Pag. 6 - Valutazione
- Pag. 7 - La magistratura contrasta Brunetta
- Pag. 8 - Quesitario

Manovra finanziaria



(Continua da pagina 1)
crisi economica del paese, ai cittadini venga richiesto uno sforzo, un sacrificio proporzionato alle possibilità, ma TUTTI

dovrebbero essere coinvolti in questo intento comune, **TUTTI PROPORZIONALMENTE**. Invece anche questa volta non è andata così, la casta, nonostante il grande eco mediatico dell'auto tassazione del 5-10%, non è stata toccata! La casta ha fatto una manovra che ha tutelato, ancora una volta, se stessa e i propri privilegi; nonostante la fase critica che il Paese sta attraversando. Gli sprechi della politica dunque non sono stati ridotti e i funzionari burocrati non sono stati in gran parte sfiorati da alcun provvedimento.

Tanto per semplificare, se un insegnante percepisce mediamente (facendo una media per anzianità ed ordine e grado di scuola) uno stipendio annuo lordo che si aggira intorno ai 25 mila euro si troverà a rimetterci qualcosa come più di 2mila euro l'anno (alleghiamo la tabella perché ognuno possa cercare la propria situazione). Se invece andiamo a vedere le tabelle dei dirigenti e funzionari del MIUR, troviamo che, per un reddito fino a 90mila euro, non dovranno versare nulla. Nel caso di superamento di quella soglia, la trattenuta sulla differenza sarà del 5%. Tanto per fare un esempio: un funzionario che percepisca 100mila euro di reddito sarà tassato solo sui 10mila che sopravanzano ai 90mila e pagherà 500 euro lorde l'anno. Alla faccia del sacrificio, al funzionario con un reddito da 100mila euro si chiede di rinunciare ad un caffè al giorno.

In cambio agli insegnanti viene assicurata l'**indennità di vacanza contrattuale**; se controllate nello statino di aprile troverete l'ammontare di questo risarcimento: un totale di ben 7,35 € lorde per quattro mesi (gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2010)!!! Alla fine è sempre questione di un caffè: a noi è stato garantito un caffè al mese e non mi meraviglierei se l'informazione venisse manipolata dicendo che invece il funzionario è

stato privato di un caffè al giorno e quindi dovremmo ancora ritenerci gabbati ma fortunati.

Devo dire che quel caffè mi ha creato una certa acidità di stomaco e mi ha resa anche piuttosto nervosa!

Sbaglio o mi pare di ricordare che,

all'inizio del suo mandato, il Ministro Gelmini aveva promesso la "valorizzazione dei docenti"?

Michela Gallina



R.P.D. e Stipendi Tabellari - C.C.N.L. 2006/2009					
Gradoni	Retribuzione Professionale Docente	Stipendio tabellare *			
		Docente materna ed elementare	Docente diplomato secondaria II grado	Docente laureato secondaria I grado	Docente laureato secondaria II grado
da 0 a 2 anni	164,00	19324,27	19324,27	20973,22	20973,22
da 3 a 8 anni	164,00	19846,30	19846,30	21552,17	22161,35
da 9 a 14 anni	164,00	21454,06	21454,06	23444,75	24062,51
da 15 a 20 anni	202,00	23332,06	23332,06	25623,29	26407,69
da 21 a 27 anni	202,00	25154,66	26049,63	27738,87	29394,95
da 28 a 35 anni	257,50	26952,89	27832,86	29814,05	31352,07
oltre 35 anni	257,50	28291,99	29187,49	31352,07	32912,17

Docente Scuola dell'Infanzia e Primaria						
Mancato passaggio di gradone	Retribuzione Professionale Docente		Stipendio tabellare (comprensivo di IIS)		Totale perdita annua	Perdita netta mensile (approssimativamente 63% del lordo)
	perdita mensile	perdita annua	perdita mensile	perdita annua		
da 0-2 a 3-8 anni	0,00	0,00	43,50	522,03	522,03	27,41
da 3-8 a 9-14 anni	0,00	0,00	133,98	1607,76	1607,76	84,41
da 9-14 a 15-20 anni	38,00	456,00	156,50	1878,00	2334,00	122,54
da 15-20 a 21-27 anni	0,00	0,00	151,88	1822,60	1822,60	95,69
da 21-27 a 28-34 anni	55,50	666,00	149,85	1798,23	2464,23	129,37
da 35 anni	0,00	0,00	111,59	1339,10	1339,10	70,30

Il 5 giugno 2010 si è tenuta una
Manifestazione nazionale della Gildea degli insegnanti



Prossima
MANIFESTAZIONE NAZIONALE
15 giugno 2010
ore 10.30
Roma - Teatro Quirino
Insieme a CISL UIL e SNALS
"EQUITA' PRIMA DI TUTTO
Perché la scuola deve pagare di più?"

Imbavagliati

(Continua da pagina 1)

tivo di manifestare il loro dissenso verso una Riforma che sta letteralmente smantellando la scuola pubblica. Divieto quindi agli insegnanti di esprimere la loro opinione sulle scelte di un Governo e di un Ministro? **ATTENZIONE**, si sta verificando un fatto molto pericoloso, qui si **confonde la fedeltà che un pubblico dipendente deve allo Stato, alla Costituzione e alle Istituzioni con la sudditanza passiva e soprattutto acritica alle proposte di uno schieramento politico di turno**. Tutto questo sta diventando assai preoccupante in quanto evocativo di inquietanti scenari del passato. Paradossalmente si tenta di ridurre la libertà di espressione proprio a coloro che hanno, come mandato professionale, la formazione e l'educazione dei futuri cittadini al libero pensiero. Questo fatto, unito ai continui attacchi all'istruzione e alla cultura, fa quasi pensare che un paese istruito possa dare fastidio a qualcuno. Sicuramente una nazione ignorante risulta più facilmente controllabile e condizionabile, ma nessuno di noi vuole arrivare a pensare che dietro alle scelte del Governo possa esserci un disegno di questo tipo.


Ricordiamo a tutti i colleghi che i pubblici dipendenti al di fuori dell'orario di servizio e dei luoghi di lavoro sono comunque dei liberi cittadini ai quali la Costituzione consente di esprimere il libero pensiero. Cosa dire invece di un funzionario pubblico che viola un principio costituzionale? A chi ha giurato fedeltà? E chi è stato a denigrare pubblicamente l'immagine degli insegnanti additandoli come "fannulloni" ed "assenteisti"? Si pensa forse che queste affermazioni non nuociano all'immagine dell'istituzione scolastica?

In ogni caso, se ancora qualcuno si ostinasse a non capire e a voler strumentalizzare, ribadiamo che la nostra



protesta contro i tagli e la mancanza di investimenti nella scuola pubblica non ha sicuramente l'intento di mettere in cattiva luce e danneggiare l'immagine dell'istituzione, bensì di salvarla, e con essa il nostro lavoro, il futuro dei nostri studenti; si tratta di una vera e propria lotta di civiltà dettata anche da etica e responsabilità professionali. Noi non siamo una casta.

Michela Gallina



La Gilda degli Insegnanti invita i docenti a non rinunciare alla libertà di espressione, sancita dalla Costituzione come diritto fondamentale e a non lasciarsi intimidire da minacce di provvedimenti lesivi di questo diritto e, quindi, illegittimi.

Ecco l'appello sottoscritto dai dirigenti della Gilda degli Insegnanti durante la recente Assemblea nazionale svoltasi ad Alghero e con cui si ribadisce la gravità della nota riservata emanata dal dirigente scolastico regionale.

E' di questi giorni la notizia della emanazione di una nota riservata del dirigente scolastico regionale dell'USR Emilia Romagna, dott. Limina (prot. N. 489/ris. del 27.04.2010), che tende a limitare la libertà di pensiero e di espressione quando questa vada contro gli interessi del Governo e del Ministero dell'Istruzione.

La nota si apre con la seguente affermazione: "Si leggono frequentemente sulla stampa dichiarazioni rese dal personale della scuola, con le quali si esprimono posizioni critiche, con toni talvolta esasperati e denigratori dell'immagine dell'Amministrazione di cui lo stesso personale fa parte."

La nota prosegue richiamando, tra l'altro, la possibilità di sanzioni.

I diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione non possono essere messi da parte per motivi di convenienza politica.

I sottoscritti dirigenti sindacali della Gilda degli Insegnanti, riuniti in Assemblea Nazionale, oltre a ribadire le critiche già espresse alla politica scolastica del governo, stigmatizzano severamente i contenuti intimidatori della nota, e chiedono al Ministro la rimozione del citato direttore regionale. Mentre si procede con la denigrazione dell'immagine dei docenti mediante dichiarazioni offensive attraverso gli organi di informazione, si tenta di ridurre la loro libertà di esprimere i propri convincimenti, da sempre improntati ad un oggettivo attaccamento alle istituzioni.

Invitiamo dunque i docenti a non rinunciare all'esercizio delle libertà fondamentali, e a non farsi intimorire da minacce di provvedimenti lesivi di questi diritti, dunque illegittimi.

E se dire questo è un reato, il presente documento va inteso come una autodenuncia.

Alghero, 24 maggio 2010
(seguono le firme dei dirigenti sindacali riuniti in assemblea nazionale)



I veri obblighi di servizio dopo la fine delle lezioni

Brutte abitudini estive ed obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni.

Non risulta affatto che, con l'arrivo dell'estate, gli Insegnanti debbano attenersi a nuove norme, spesso giustificate, caldegiate e decise dai Dirigenti scolastici che, come nelle filande, vorrebbero imporre la loro personalissima versione del Contratto.

Tutti i nostri obblighi di lavoro sono regolati dal contratto collettivo nazionale e al momento, quello in vigore è il CCNL 2006-09. Nient'altro può essere reso obbligatorio rispetto a quanto previsto nel contratto e gli impegni devono essere svolti in un arco di tempo che va dal primo di settembre al 30 giugno per un massimo di "fino" a 40 ore dell'art. 29 comma 2, più "fino" ad un massimo di altre 40 specificate all'art. 29 comma 3. (In tutto non più di 80 ore annue!!!) Conosco Colleghi che riordinano biblioteche, sistemano le aule, si occupano delle più incredibili attività proprio nel periodo estivo.

Dopo la fine delle lezioni infatti, in molte scuole primarie vige la regola di essere presenti comunque a scuola per fare altro di non ben definito (e che esula dagli obblighi professionali), con il pretesto che "sono comunque in servizio" fino alla fine di giugno.

Fermo restando che chiunque deve essere messo nelle condizioni di decidere se fare volontariato o svolgere una professione, queste sono le regole a cui attenersi, resistendo fino a qualsiasi giudizio, in quanto nessuno può obbligare i docenti a lavorare GRATIS e oltre i limiti imposti dalla Legge.

Il primo passo importante da fare è contare le ore già effettuate in base al piano annuale delle attività che è stato votato a settembre.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO NORMALMATIVO 2006-09

ART. 28 ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

4. Gli **obblighi** di lavoro del personale

docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

*Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. **Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel***



corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.

Il piano non c'è?

Il piano non è stato votato dal Collegio Docenti? Il piano è stato votato ma non include tutti gli impegni che vengono richiesti agli insegnanti dopo il termine delle lezioni?

Contattateci subito presso le nostre sedi, si tratta di una violazione contrattuale che combattiamo in tutta Italia.

Se il piano esiste, occorre verificare che sia stato correttamente deliberato, esso deve indicare gli obblighi di servizio per le attività funzionali all'insegnamento così come previste nell'art.: **29 del CCNL 2006-09:**

a) ore di Collegio dei docenti, l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali e sull'andamento delle

attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue (quindi anche inferiore).

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di inter-classe, di intersezione per un impegno fino a 40 ore annue (e quindi anche inferiore). Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

Gli scrutini non rientrano in questo monte ore, non sono quantificabili e fanno parte degli obblighi della funzione docente, quindi vanno comunque svolti.

Dalla norma si evince chiaramente e senza possibilità di interpretazione alcuna che **i docenti sono tenuti a prestazioni di servizio anche durante il periodo di interruzione delle lezioni solo per le attività programmate e deliberate nel piano annuale delle attività** (piano che può subire modificazioni in corso d'anno solo con l'approvazione del collegio dei docenti art. 28 comma 4 del CCNL).

Tutte le altre attività richieste non hanno carattere di obbligatorietà, non possono essere imposte, neppure nel caso fossero inserite nel Piano come ore, a pagamento, oltre le 40 perché tutte le ore aggiuntive sono facoltative.

Nel caso il D.S. insista nel considerare obbligatorie le ore aggiuntive (riunioni di commissioni, referenti, progetti ecc.), consigliamo di richiedere al D.S. un ordine scritto per la partecipazione alle riunioni in ore eccedenti a quelle previste e pertinenti all'art. 29. All'ordine di servizio si risponde con atto di rimostranza motivato, se dopo l'**atto di rimostranza** l'ordine scritto verrà reiterato, allora è bene eseguire l'ordine, salvo poi riservarsi di richiedere il pagamento per il lavoro svolto.

Laura Razzano e Michela Gallina



MANCATE SOSTITUZIONI:

DALLA GILDA RACCOLTA FIRME TRA I DOCENTI

Raccogliere firme tra i docenti per protestare contro il taglio dei fondi per la nomina dei supplenti temporanei e chiedere lo sblocco di una situazione diventata ormai gravissima. Ecco l'obiettivo dell'iniziativa lanciata dalla Federazione Gilda-Unams in tutte le scuole d'Italia.

La petizione, la cui domanda da compilare e firmare è scaricabile dal sito della Fgu, sarà inviata al ministro dell'Istruzione e ai presidenti delle commissioni Cultura della Camera e del Senato....Nel testo si sottolinea, tra l'altro, il rischio sicurezza e la mancanza di continuità didattica provocate dallo smistamento degli alunni in altre classi e dal conseguente sovraffollamento delle aule. "Il risultato – si legge nel testo – è che non si può più insegnare, ma solo fare sorveglianza. Come docenti, abbiamo il dovere di denunciare che la nostra professionalità viene mortificata, che il diritto all'istruzione non viene rispettato e che la qualità dell'istruzione nella scuola peggiorerà inevitabilmente". "Inoltre – sottolinea il coordinatore nazionale della Fgu, Rino Di Meglio – è inaccettabile lo scari cabarile fra i dirigenti scolastici, che sosten-

gono di non disporre di fondi, e il ministero che replica affermando di non aver ricevuto alcuna richiesta di finanziamenti da parte degli istituti. È arrivato il momento – conclude Di Meglio – che ognuno si assuma le

proprie responsabilità, perché altrimenti alla fine, come sempre, saranno insegnanti e studenti a farne le spese".

Roma, 29 aprile 2010

Al Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca
Alle Commissioni Cultura ed Istruzione del Senato e della Camera

I sottoscritti docenti segnalano la situazione di estrema gravità che si sta verificando nelle loro scuole a causa della mancata nomina dei supplenti temporanei in caso di assenza dei docenti: gli alunni vengono smistati, sistematicamente e quotidianamente, nelle altre classi, e quindi la prima parte della mattinata, nelle nostre scuole, è contrassegnata dalla migrazione dei bambini da un'aula all'altra.

Gli allievi, equipaggiati di zainetto e molte volte sedia, si recano così, in classi diverse dalla loro.

Il risultato è che in queste classi, riempite spesso oltre ogni limite, NON SI PUO' PIU' INSEGNARE, ma solo fare sorveglianza.

Difficile per chi insegna e per le famiglie degli alunni capire di chi sia la responsabilità: i dirigenti scolastici affermano di non aver fondi, il Ministero risponde che non gli vengono richiesti.

Come docenti abbiamo il dovere di denunciare che la nostra professionalità viene mortificata, che il diritto all'istruzione non viene rispettato e che la qualità dell'istruzione nella Scuola di questo passo si abbasserà inevitabilmente

Cognome e nome	Scuola	Provincia	Firma

Data.....

Il presente modulo completato va recapitato a

federazione GILDA-UNAMS via Nizza 11 – 00198 ROMA

Valutazione

Valutazione periodica, conclusiva, scrutini, ammissione, non ammissione alla classe successiva

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono adottate dai docenti della classe. La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda individuale dell'alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo.

Per quanto riguarda la decisione circa la promozione alla classe successiva (art. 3 legge 169/2008 – Riforma Gelmini), l'eventuale **non ammissione deve avere carattere eccezionale** ed essere motivata. **La decisione di non ammissione deve comunque essere assunta all'unanimità.**

Criteri e modalità della valutazione sono definiti dal Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni (DPR 122/2009).

L'ammissione alla classe successiva deve avvenire con l'acquisizione completa della sufficienza (almeno 6/10) in ciascuna disciplina. Se l'ammissione avviene comunque in presenza di carenze di apprendimento, la valutazione deve essere positiva (superiore a 5/10) con notazione apposta sul documento di valutazione.

Se si legge con attenzione il **nuovo Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009)** si possono ritrovare, invece, diversi elementi che provano come, anche nella scuola primaria, lo scrutinio, come momento collegiale della valutazione, è dovuto tutti gli anni e senza la distinzione tra fine periodo e termine delle classi. C'è innanzitutto l'aspetto della **collegialità**: la valutazione di ciascun alunno è effettuata dagli insegnanti della classe (*"La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente - quando è unico - ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe"* - art. 2, comma 1 DPR 122/2009). Anche la **valutazione del comportamento** è

espressa in modo analogo ("nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe" - art. 2, comma 8, lett. a) DPR 122/2009).

C'è, infine, all'interno del Regolamento, l'esplicito richiamo allo **scrutinio finale** per l'ammissione alla classe successiva, con riferimento indistinto alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado ("L'ammissione o la non ammissione

alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Legge - art. 2, comma 6, DPR 122/2009). Come si vede, lo scrutinio è espressamente dovuto per la valutazione finale; conseguentemente, si può ritenere che sia dovuto anche nella valutazione intermedia. Questo significa formalizzare le sedute (sempre collegiali), fissarne il calendario e la durata, verbalizzare le decisioni. Il Dirigente Scolastico o suo delegato è chiamato a presiedere le sedute come avviene per i consigli di classe della secondaria di primo grado.

Antonietta Toraldo

SCHEDA TECNICA

Riportiamo di seguito il testo integrale del nuovo regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009), articoli 1 e 2.

Art 1 - Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge».

2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle

carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di

(Continua a pagina 7)

(Continua da pagina 6)



favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel

mondo

del lavoro.

7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Art. 2. - Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.

4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un

alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono

preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.

7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa:

a) nella scuola primaria dal docente, ovvero **collegialmente** dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;

(...)

La magistratura contrasta Brunetta



La Magistratura si è espressa rispetto alla spinosa faccenda, più volte trattata, della **reperibilità dei dipendenti pubblici assenti per malattia**. Mentre finora è sempre stata considerata determinata un'unica visita da parte del medico fiscale, con la conseguente trattenuta sulla intera retribuzione della giornata in caso di assenza dell'ammalato, la Magistratura superiore ha sostenuto l'illegittimità di tale condotta. Afferma infatti che non debba essere applicata alcuna trattenuta sulla retribuzione nel caso in cui il medico fiscale non abbia effettuato almeno due tentativi, in orari diversificati, per verificare la presenza al domicilio del dipendente assente. In ogni caso, qualora la mancata reperibilità fosse dovuta a cause di forza maggiore, come ad esempio l'assistenza o il soccorso a persone bisognose, o l'espressione di condotte improntate all'etica sociale e alla solidarietà (circostanze documentabili), l'assenza risulta comunque giustificata.



Quesitario

In questa rubrica daremo risposta ai vostri quesiti



Numero alunni per classe

Cari colleghi,
la Preside ci ha comunicato che dal prossimo anno scolastico le classi che scenderanno sotto i 15 alunni verranno annullate accorpandole ad altre classi, o formando pluriclassi, che potranno arrivare fino a 29 alunni, ma avevo letto su SAM-Notizie dello scorso anno che al massimo le aule possono contenere 25 persone, allora qual è l'indicazione da seguire? Mi chiedo se l'estinzione della classe avverrebbe anche se il numero arrivasse a 14.

Grazie per una risposta

Alessandra P.

*Cara Alessandra,
quello che ti ha detto la preside è vero in base alla finanziaria del 2008 (D.lvo 133/2008) e nella circolare sugli organici di quest'anno (CM 37 del 2010), purtroppo non potranno essere attivate classi con meno di 15 alunni. Le pluriclassi invece non potranno superare il numero di 18 alunni. Va da sé che se le iscrizioni raggiungono le 14 unità non si farà la classe. Ad anno scolastico iniziato non ci potranno essere sdoppiamenti ed accorpamenti. Il numero di alunni nelle classi potrebbe salire anche a 29 entrando in conflitto con le varie norme sulla sicurezza (del resto le stesse norme contengono elementi fra loro contraddittori e comunque la riforma non ne recepisce le indicazioni). Abbiamo già trattato abbondantemente l'argomento, come ricordi anche tu, puoi trovare le informazioni su www.samnotizie.it (vecchio sito - rubriche - "classi ed affollamento: luce sul quadro normativo").*

Licenza Matrimoniale

Vi contatto per un problema: ho presentato richiesta di ferie matrimoniali e in segreteria mi hanno creato problemi perchè le faccio partire due giorni dopo il matrimonio; sostengono che essendo precario non posso richiederle nell'arco di due mesi dal matrimonio stesso.

Esiste una distinzione tra personale a T.I. e T.D.? Vi chiedo eventualmente un riferimento normativo.

Sempre in segreteria mi dicono che nel contratto non si fa richiamo al T.D. e alla situazione descritta; io ho risposto che non si menziona nemmeno il contrario, semplicemente perchè le indicazioni si intendono identiche nei due casi: T.D. e T.I.

Grazie

Davide B.

*Caro Davide,
ti ricopio dal CCNL 2006-2009, art 19, comma 12 FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO: " il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio".*

Quindi l'articolo specifico indica solo la restrizione dei "giorni consecutivi". L'art 15, comma 3, PERMESSI RETRIBUITI (riferito agli insegnanti con contratto a tempo indeterminato), così recita: "Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibile da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso."

Ti consiglio di procedere in questo

modo:

1) inoltra la richiesta scritta di permesso indicando gli articoli del CCNL a supporto, chiedi di ricevere un sollecito riscontro scritto e intesa per conoscenza anche a Gilda degli Insegnanti;

2) fatti protocollare la richiesta;

3) in base alla risposta che ricevi decidiamo il da farsi, se inviare una diffida o cos'altro.

Per negarti quanto richiesto devono indicare precisi riferimenti normativi, non hanno la competenza di interpretare il contratto.

Tempo pieno

Sono un docente di scuola primaria e vi contatto per alcuni chiarimenti. Gli ultimi comunicati GILDA dicono le nuove richieste di classi a tempo pieno non sono state concesse, neanche una. Questo vale anche per i plessi come XX in cui c'è già una classe a tempo pieno (la 1^a dell'anno 2009 - 2010) oppure a questi viene concessa?

Vi ringrazio .

Domenico A.

*Caro Domenico,
per il prossimo anno scolastico le classi a tempo pieno vengono attivate dove c'erano già, o per compensazione, confermo che non sono stati attivati nuovi tempi pieni, se non per compensare laddove sono stati soppressi. Per poter rispondere alla tua domanda dovrei sapere se le quinte uscenti erano a tempo pieno o meno. Se lo erano allora verrà riconfermato altrimenti no a meno che non chiuda un tempo pieno in un'altra scuola della tua provincia. Di questo sarebbero da informare le famiglie perchè non è vero che possono scegliersi l'orario che vogliono! Quanto viene loro raccontato è pura propaganda.*